

N. 310109 REG.ORD.SOSP.  
N. 09688/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9688 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Serena Stabile, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Leotta, con domicilio eletto presso Giuseppe Leotta in Roma, via Flavio Domiziano, 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica di Napoli "S.Pietro A Majella", rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


***nei confronti di***

Pietro Ciliento, Grana Bernardette (n.c.);

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

DEL PROVVEDIMENTO NR. 5997 DEL 10/09/2009  
INERENTE COMUNICAZIONI DI ESAMI E DECADENZA  
NOMINA CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO  
2009/2010..



Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti notificati in data 9 febbraio 2010;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del 18 febbraio 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono:

a.- con ordinanza n. 5836 in data 14 dicembre 2009 è stata accolta l'istanza cautelare proposta con il ricorso principale con la motivazione che *"il ricorso appare assistito da sicuro fumus boni juris in ordine alle diffuse censure che hanno caratterizzato l'esame di pianoforte complementare sostenuto dalla ricorrente"*, per l'effetto disponendo *"che, previa fissazione dei criteri di valutazione, venga rinnovato l'esame di pianoforte complementare da svolgersi al cospetto di idonea commissione esaminatrice;*

b.- nell'ambito delle censure apprezzate vi erano certamente quelle



formulate con il secondo mezzo di gravame deducenti (*recte*: denunzianti) i condizionamenti ambientali posti in essere dal direttore del Conservatorio sulla commissione esaminatrice; il che spiega la statuizione del Collegio sulla necessità che l'esame di pianoforte venisse rinnovato "*al cospetto di idonea commissione esaminatrice*";

c- che pertanto l'effetto conformativo della statuizione giudiziale implicava che alla predisposizione della commissione esaminatrice non potesse comunque concorrere il direttore del Conservatorio, versando questi in evidente situazione di incompatibilità;

d.- che, in conseguenza del riveniente dovere di astensione gravante a carico del direttore del Conservatorio, questi non avrebbe potuto dare esecuzione all'ordinanza cautelare n. 5836/2009 se non dando luogo – come in effetti avvenuto – a un evidente provvedimento posto in eclatante violazione *inssi iudicis*;

e.- considerato quindi – in disparte il profilo della competenza del direttore del Conservatorio in ordine alla composizione delle commissioni esaminatrici (competenza che sembrerebbe da escludersi, alla luce delle attribuzioni demandate al direttore dall'art. 8 dello Statuto del Conservatorio di Napoli), sollevato con il primo dei motivi aggiunti – che l'impugnato provvedimento direttoriale prot. n. 686 del 4 febbraio 20120 è afflitto da illegittimità sotto tutti i profili dedotti con il primo motivo, e cioè perché assunto in palese conflitto di interesse e in violazione dei principi costituzionali di



buon andamento e di imparzialità proclamati dall'art. 97 della *Grundnorm*;

f.- considerato infine che la competenza in ordine alla formulazione dei criteri di composizione della commissioni d'esame è demandata dall'art. 8 del precitato Statuto al Consiglio Accademico, che vi ha provveduto nella seduta del 12 gennaio 2010, con criteri e modalità che non avrebbero potuto sindacarsi dal direttore del Conservatorio;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare nei termini enunciati in motivazione.

Condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite quantificate limitatamente alla presente fase cautelare in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA come per legge;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Autorizza la trasmissione della presente ordinanza tramite fax.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/2/2010

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE III^

Addi 19/2/2010 ..... copia conforme  
alla presente è stata trasmessa al  
..... M.I.U.R. - CONSERVATORIO NAPOLI - S. PIETRO  
a norma dell'art. 87 del Regolamento  
di procedura 17 agosto 1907 n. 642.

IL DIRETTORE  
DELLA SEGRETERIA



"A. J. E. U. A." -  
AW. STATO